

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **ORD/2020/00507**

Del: **18/12/2020**

Proponente: **Direzione Generale**

**OGGETTO:** OBBLIGO DI TRANSITO PEDONALE A SENSO UNICO IN VIA DE CALZAIOLI , VIA CALIMALA, VIA DE TORNABUONI, VIA PIETRAPIANA - DIVIETO TRANSITO VEICOLARE IN VIA GIOBERTI - DIVIETO DI STAZIONAMENTO E DIVIETO CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE IN VARIE AREE - GIORNATE 19 E 20 DICEMBRE 2020

### IL SINDACO

VISTI:

- gli artt. 50, comma 5, 54, commi 4, 4-bis, e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 32, comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

- il Regolamento recante “Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico”, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 maggio 2020 n. 10, ed in particolare gli articoli 11 e 12, i quali stabiliscono limiti agli orari di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 dicembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 5, del predetto d.P.C.M. 3 dicembre 2020, secondo cui “*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.*”;

CONSIDERATI gli esiti della seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Firenze

in data 17 dicembre 2020;

RITENUTO necessario disporre, per le giornate di sabato 19 e domenica 20 dicembre 2020 – durante le quali si prevede un grande accesso di persone nel Centro storico per lo shopping natalizio - una speciale disciplina di regolazione del transito pedonale e dello stazionamento delle persone nelle strade a più intensa presenza e frequentazione commerciale, finalizzata a prevenire gli assembramenti;

RITENUTO altresì necessario accompagnare dette limitazioni con il divieto di consumo degli alcolici nelle medesime aree, così da eliminare una delle principali cause che, secondo quanto si è verificato nei mesi scorsi originando anche l'adozione di analoghe misure restrittive, concorrono a determinare il pericolo di assembramenti;

## **ORDINA**

Nelle giornate di :

- **sabato 19 dicembre 2020**, dalle ore **14.00** alle ore **20.00**;

- **domenica 20 dicembre 2020**, dalle ore **10.00** alle ore **20.00**;

sono disposte le seguenti misure volte a prevenire gli assembramenti:

**1. Il transito pedonale è regolato a senso unico con accesso e deflusso da punti obbligati**, delimitati da transenne e presidiati dalla Polizia Municipale mediante l'ausilio di volontari della Protezione Civile, nelle seguenti aree pedonali:

- **Via dei Calzaioli (tratto Via de' Tosinghi/Via delle Oche – Via della Condotta/Via di Porta Rossa)**; l'ingresso è consentito dal lato di Piazza Duomo e l'uscita dal lato di Piazza della Signoria;

- **Via Calimala (tratto Via di Porta Rossa – Piazza della Repubblica)**; l'ingresso è consentito da Via di Porta Rossa e l'uscita da Piazza della Repubblica;

- **Via de' Tornabuoni (tratto da Piazza Antinori a Piazza Santa Trinita)**; l'ingresso è consentito da Piazza degli Antinori e l'uscita da Piazza Santa Trinita;

- **Via Pietrapiana (tratto Via dei Pepi – Piazza Sant'Ambrogio)**; l'ingresso è consentito da Borgo La Croce e l'uscita da Via dei Pepi;

**2. E' vietato il transito veicolare in Via Gioberti;**

**3. E' vietato lo stazionamento delle persone, salva l'attesa in coda** per poter accedere agli esercizi commerciali nel rispetto delle distanze minime interpersonali, nelle seguenti aree:

- **aree sopra indicate ai punti 1 e 2;**

- area di **Piazza Santo Spirito**, circoscritta tra **Via Sant'Agostino, Via Mazzetta, Borgo Tegolaio, Via dei Michelozzi, Via Presto di San Martino e Via de' Coverelli;**

- area comprendente **Piazza Sant'Ambrogio, Borgo La Croce nel tratto fino a Via della Mattonaia, Via Pietrapiana, Piazza dei Ciompi;**

- area comprendente **Piazza degli Strozzi, via degli Strozzi, Via de' Sasseti, Via Pellicceria, Piazza della Repubblica;**

**4. E' altresì vietato il consumo di bevande alcoliche in qualunque contenitore**, in tutte le aree sopra indicate ai punti 1, 2 e 3.

## §

La **violazione dei divieti stabiliti con la presente ordinanza è punita**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, con la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.000,00.

Il Corpo della Polizia Municipale e la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze definiscono, con propri provvedimenti e per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative e le modalità operative necessarie a dare piena attuazione a quanto disposto ai punti precedenti.

## INFORMA

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ed alla Direzione Sviluppo Economico, chiamati a garantirne l'osservanza, nonché al Prefetto di Firenze ed al Questore di Firenze.

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio *online*, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

**Firenze, lí 17/12/2020**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Sindaco**

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.